REGOLAMENTO (CEE) N. 2821/83 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1983

che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3061/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2007/82 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3362/82 (3) della Commissione riprende i quantitativi massimi convenuti con la Cina e ne fissa la ripartizione tra gli Stati membri per l'anno 1983 ;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3061/79 prevede che i limiti quantitativi di cui all'articolo 3 possono essere aumentati secondo la procedura prevista all'articolo 14, qualora si manifestassero esigenze di importazioni supplementari ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I limiti quantitativi fissati nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3061/79 sono modificati per l'anno 1983 come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1983.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente

(1) GU n. L 345 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 216 del 24. 7. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 359 del 20. 12. 1982, pag. 22.

ALLEGATO

Categoria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe 1983	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	*Limiti quantitativi* dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983
12	60.03 A B I II b) C D	 60.03-11, 19, 20, 27, 30, 90	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata : diversi dalle calze di fibre tessili sintetiche per donna	Cina	UK DK GR	1 000 paia	895 360 —